Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA 05841790826
U.O.C. AREA PROVVEDITORATO
Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo -
Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: are Mail : area.provveditorato@policlinico.pa.it –

Spett.le Heart Life Croce Amica srl
heartlifecroceamica@primapec.com

Oggetto: Procedura aperta con modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di Servizio di trasporto sanitario programmato intra e inter ospedaliero degli utenti ricoverati presso l'A.O.U.P Paolo Giaccone di Palermo - Richiesta giustificazioni offerta anomala.

Premesso che con Deliberazione n. 749 del 02.08.2026, nel prendere atto della Sentenza del TAR Sicilia - Palermo, Sezione Prima, n. 2252/2026, resa sul ricorso R.G. n. 1924/2025, si è disposta *"la retrocessione della procedura al momento della valutazione delle offerte economiche e la rinnovazione di tale fase, nel rispetto della motivazione e del dispositivo della sentenza;*" ed, in particolare, al fine di compiere adeguate valutazioni in punto di eventuale avvio del sub-procedimento di verifica dell'anomalia;

Dato atto delle seguenti offerte economiche:

i. Heart Life ha offerto € 9.541.126,91, corrispondente a un ribasso del 7,40%;
ii. RTI BOURELLY HEALTH SERVICE SRL e CONSORZIO SICILIA ha offerto € 10.122.776,10, corrispondente a un ribasso dell'1,75%;
iii. RTI SOC. COOP. ITALIANA ASSISTENZA E SERVIZI e altri ha offerto € 10.299.216,35, corrispondente a un ribasso dello 0,04%.

Considerato, inoltre, che la Vs. offerta corrisponde ad un ribasso pari ad oltre quattro volte rispetto a quella della seconda in graduatoria;

Lette le motivazioni della citata pronuncia giudiziale, con la quale il TAR ha, tra l'altro, statuito che "*Concludendo: la radicale e ingiustificata pretermissione di ogni considerazione, da parte della resistente amministrazione, sulle ragioni che avrebbero escluso il carattere anomalo dell'offerta della controinteressata – che presenta oggettivi elementi di distonia rispetto alle offerte economiche degli altri operatori che hanno partecipato alla gara per cui è causa ed è stata, altresì, resa a valle di un contenzioso in cui l'anzidetta controinteressata ha contestato in radice la gara per la sua diseconomicità, salvo poi dichiarare di aver presentato l'offerta, sia pur in possibile perdita, per*

mantenere la commessa e "bilanciare" le eventuali perdite con altri guadagni aliunde conseguiti – non può che essere censurata come manifestamente illogica.".

Dato atto che:

- nelle more del giudizio di cui sopra, in ragione dell'alta intensità di manodopera della commessa, già con nota prot. 40605 del 29/06/2026 questa UOC Area Provveditorato ha chiesto alla ditta prima in graduatoria "*di trasmettere una relazione integrativa, sottoscritta dal legale rappresentante e, preferibilmente, asseverata o controfirmata dal consulente del lavoro incaricato, contenente una puntuale dimostrazione dell'equivalenza economica tra il trattamento effettivamente riconosciuto al personale impiegato nella commessa con applicazione del CCNL ANPIT-CISAL e il trattamento derivante dal CCNL Cooperative Sociali – codice CNEL T151, assunto quale parametro di riferimento negli atti di gara*";
- con nota prot. 41983 del 06/07/2026 Codesta Ditta ha riscontrato negativamente, ritenendo la richiesta tardiva e contraria alla normativa di riferimento;
- con nota prot. 45956 del 24/07/2026, questa UOC Area Provveditorato ha reiterato la superiore richiesta di trasmissione della relazione contenente la puntuale dimostrazione dell'equivalenza economica tra il trattamento riconosciuto al personale impiegato nella commessa con applicazione del CCNL ANPIT-CISAL e il trattamento derivante dal CCNL Cooperative Sociali – codice CNEL T151, ed ha comunicato all'operatore l'avvio del procedimento di riesame in autotutela della deliberazione di aggiudicazione n. 953 del 2025, limitatamente alla verifica dell'equivalenza del CCNL ANPIT-CISAL dichiarato da codesto Operatore Economico rispetto al CCNL Cooperative Sociali – codice CNEL T151;

Ritenuto, in conclusione che dall'offerta di codesta spettabile Ditta si è evinto un ribasso anomalo.

Per quanto sopra, questa Azienda, ad integrazione della nota prot. 45956 del 24/07/2026, della quale se ne reitera il contenuto, chiede spiegazioni sul prezzo offerto anche con riferimento alla quota non relativa al costo della manodopera, secondo gli elementi individuati al comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023, significando che non sono ammesse giustificazioni di cui alle lettere a) e b), comma 4 del medesimo articolo.

Si resta in attesa di un cortese riscontro che dovrà pervenire entro e non oltre, pena l'esclusione, le ore 10.00 del giorno 13 agosto p.v.

Si ricorrerà, altresì, all'esclusione qualora le spiegazioni fornite non giustifichino adeguatamente il livello dei prezzi, tenuto conto di quanto espressamente previsto alle lettere a), b), c) e d) del comma 5 del citato articolo 110.

Il Collaboratore Amministrativo
Dott. Simone Catalano

Firmato da Simone Catalano

Data 03-08-2026

Il Direttore UOC Area Provveditorato
e RUP
Dott.ssa Chiara Giannobile

Firmato digitalmente da:
Chiara Giannobile
Data: 03/08/2026 14:10:37